

Al riguardo si può osservare che l'Istituto ha il diritto di pretendere l'esecuzione dei contratti stipulati e che il R.D.L. 22 ottobre 1932 riguarda esclusivamente i rapporti fra lo Stato e le Ditte concessionarie dei lavori, cui i contributi dello Stato stesso si riferiscono.

È tuttavia da tener presente che il danno derivante alle Ditte cedenti potrebbe indurle o costringerle a rinunciare al prosieguo dei lavori iniziati, fatto che potrebbe avere più lunghe ripercussioni sociali.

L'altra parte aderendo alla proposta subordinatamente avanzata dalle Ditte cedenti, di rescindere i contratti in corso, l'Istituto andrebbe incontro alla stessa diminuzione di reddito, che subirebbe aderendo a ridurre al 6.50% il tasso di capitalizzazione delle annualità; fatto fissato per contratto in misura maggiore; infatti i capitali disimpegnati per la rescissione dei contratti, dovrebbero essere reinvestiti ugualmente al saggio del 6.50% adottato ora dall'Istituto per le nuove operazioni di conto di annualità e per i mutui ai Comuni ed alle Provincie.

In ogni modo, tenute al riguardo presenti le favorevoli segnalazioni fatte dal Sottosegretariato